


Associazione Culturale Stranamore
Via Bignone 89, Pinerolo
Tel. 0121 374981
associazione.stranamore@gmail.com



Verbale di Assemblea Straordinaria del 13/02/2010

L'anno 2010, il giorno 13, del mese di febbraio, alle ore 20:30, presso la sede dell'Ass., via Bignone 89, Pinerolo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Stranamore

Assume la presidenza dell'Assemblea, in mancanza del Presidente, assente giustificato il Sig. Buscemi Gaetano Marco, Vice Presidente dell'Associazione, verbalizza il Sig. Morina Giorgio.

Il Vice Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 5 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 11. soci su n° 1365 soci iscritti, rinvia l'assemblea alla seconda convocazione.

Alle ore 21,00, in seconda convocazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(riportare l'o.d.g. contenuto nella convocazione dell'assemblea, vedi esempio sotto)

- Proposta modifica statutaria relativa al GAS;
- Proposta altre modifiche statutarie;
- Relazione sulle attività;
- Varie ed eventuali

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola Paolo Bertolotti che illustra brevemente le motivazioni che lo hanno spinto a richiedere la modifica statutaria. Nel corso dell'ultimo anno le iniziative "ambientali" hanno assunto una notevole importanza. Il Gruppo di Acquisto Solidale formatosi tra i soci dell'Associazione è molto attivo e settimana dopo settimana ha nuovi aderenti. La possibilità di accedere a bandi di finanziamento è limitata a quelle associazioni che prevedono all'interno del proprio statuto l'istituzione del GAS.

Passando al secondo punto all'o.d.g. il Vice Presidente spiega che è necessario "aggiornare" lo statuto prevedendo alcune norme, quali ad esempio, la possibilità di delegare alcuni o tutti i membri dello statuto all'accettazione delle richieste di ammissione a socio.

Successivamente l'Assemblea approva all'unanimità entrambe le modifiche statutarie proposte e da mandato al Vice Presidente di provvedere a far registrare il nuovo statuto.

Sul terzo punto all'o.d.g. il Vice Presidente presenta la relazione sulle attività.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Vice Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giorgio Morina

Il Vice Presidente

Paolo Buscemi

Agenzia delle Entrate

2 MAR 2010 Ufficio di Pinerolo

ROE. II

al N°

1430


SERIE

3

€

14.82

(centoquattordici e 82/100)



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLI
€14,62
QUATTORDICI/62
00028187 0000435A W08K100
00030192 22/10/2009 14:57:4
8004-00009 CS42721E1800255
IDENTIFICATIVO 0108208379073
0 1 08 208375 073 4

STATUTO SOCIALE "ASSOCIAZIONE CULTURALE STRANAMORE"



Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE STRANAMORE"

Con sede in Pinerolo (TO) Via Bignone n° 89/Stradale Baudenasca n° 17

Art. 2) SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica, e si propone di organizzare e promuovere, con particolare attenzione, l'utile impiego del tempo libero e favorire l'estensione di attività ed iniziative sociali, culturali, ambientaliste, artistiche, ricreative e sportive per stimolare, confrontare e mettere in collegamento esperienze diverse di singoli o di gruppi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Art. 3) ATTIVITA' SOCIALE:

A tal fine l'Associazione provvede a:

- a. Organizzare: attività culturali, musicali, ricreative, artistiche, danzanti, turistiche e sportive atte a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci e dei cittadini; incontri culturali, artistici e sportivi.
- b. Proporre, altresì, iniziative volte ad illustrare e diffondere la propria attività, secondo le specifiche caratteristiche attuate dal gruppo promotore: partecipazione, autogestione e collaborazione;
- c. Favorire l'estensione di attività di spettacolo, ricreative, artistiche, culturali, sportive e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;
- d. Gestire attività musicali, di spettacolo, impianti ricreativi, di mostre, turistiche e ambientali, enogastronomiche, assistenziali e sportive; attività di acquisto e di cessione collettiva di beni prodotti dai soci e non;
- e. Svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librerie;
- f. Mettere al servizio di gruppi o dei singoli che ne facciano richiesta i locali e le strutture dell'Associazione per favorire l'autogestione culturale delle realtà pinerolesi;
- g. Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati propri e di altre associazioni, servizi accessori quali l'attività di servizio di somministrazione alimenti e bevande, curandone direttamente o indirettamente la gestione e il noleggio di attrezzature musicali o mezzi meccanici/musicali. Inoltre, in particolari occasioni, previa richiesta alle autorità competenti, la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere estesa anche al pubblico;
- h. Organizzare serate con concerti, spettacoli, esibizioni di gruppi musicali e intrattenimenti danzanti;
- i. Produrre eventi musicali, di spettacolo, artistici, sportivi e supporti fonografici e multimediali;

- j. Avanzare proposte agli Enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per un'adeguata programmazione ricreativa e culturale del territorio.
- k. Promuovere tra i soci, senza fini di lucro, la formazione di gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) per l'acquisto collettivo di prodotti; l'assistenza e l'informazione ai soci nel campo alimentare biologico, biodinamico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione di prodotti, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc), promozione di prodotti ecocompatibili, promozione del risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili e dell'uso e dello sviluppo delle risorse rinnovabili a minor impatto ambientale, promozione e/o partecipazione a gruppi e/o distretti di economia solidale del territorio.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura finanziaria utile alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinenti ai medesimi, esclusa la gestione immobiliare.

Art. 4) ADESIONE AD ENTI DI PROMOZIONE, ED ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli o enti, sia Nazionali che Internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art. 5) PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, presentata in forma libera e gratuita. L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retributive di lavoratori subordinati, parasubordinati e lavoratori autonomi, secondo le norme di legge di riferimento.

Art. 6) IL SOCIO

Il socio è colui che aderisce alla finalità dell'organizzazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale dell'ente senza limiti temporali alla vita associativa. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, e che abbiano compiuto 18 anni di età. Fino al compimento del 18° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 7) AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda iscritta al Consiglio Direttivo, oppure, alla persona da questa delegata, con l'osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, salvo parere contrario da parte

del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta il Consiglio Direttivo comunica all'interessato le motivazioni dell'esclusione, e questi può presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti, in via definitiva, l'assemblea dei soci nella sua prima convocazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa. Inoltre, la tessera associativa, può essere rilasciata da un delegato nominato in precedenza dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) DIRITTI DEI SOCI

Il socio, che, ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ha diritto a ricevere la tessera sociale. Il socio maggiorenne ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario, di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Art. 9) DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci in funzione dei pagamenti di attività. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità;
- all'osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. I soci deceduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie e dei contributi associativi versati.

Art. 11) ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni della comunicazione di esclusione.

Art. 12) INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte.

Art. 13) FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote associative, che possono essere richieste all'atto dell'ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario e a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili né restituibili;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
- c) erogazioni conseguenti ai contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale completamento e supporto dell'attività istituzionale. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà destinato ad Enti simili secondo le decisioni dell'Assemblea dei soci. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita associativa.

Art. 14) PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione, da lasciti e donazioni diverse, dall'eventuale fondo di riserva.

Art. 15) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L'Assemblea dei soci può, con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 16) BILANCIO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci, il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. I soci possono prenderne visione.

Art. 17) UTILI E RESIDUI ATTIVI


Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno devoluti per il 10% al fondo riserva; il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature sociali.

Art. 18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 19) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.



Art. 20) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Il suo funzionamento è stabilito dall'art. 2532 del Codice Civile. L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. E' convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendevano presentare. L'assemblea deve essere inoltre convocata per:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in sua assenza. L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

Art. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti. Redigere il rendiconto dell'Associazione.

Stabilire l'importo delle quote associative. Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione dell'Associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 22) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni due anni. E' composto da un minimo di sette ad un massimo di 15 membri scelti fra gli associati, rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. E' convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Art. 23) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Art. 24) CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, anche con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, saranno sottoposte ad un Collegio di Arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del collegio.

Art. 25) SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi da realizzarsi dovranno essere destinati ad altri enti o associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 26) VARIAZIONE SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Art. 27) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che regolano l'associazionismo.

Agenda della Camera

Ufficio Legale

1. 2 MAR 2010

numero 1 all'atto processuale numero 1

di 130 pagine 3

